

Proposta di Ordinanza del VIABILITA

Numero 125 del 07-08-2026



COMUNE DI NICOSIA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IV SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE, CONTENZIOSO, TPL, SERVIZI DEMOGRAFICI

ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 112 del 07-08-2026

Oggetto	ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE (35 Q.LI) SUL TRATTO DI ARTERIA VIARIA CHE COLLEGA L'INTERSEZIONE – PARAVOLA – POSTA SULLA SS 117 CON LA STRADA COMUNALE S.ONOFRIO.
----------------	---

IL FUNZIONARIO DI E.Q.

PREMESSO che :

- l'arteria viaria comunale che collega l'intersezione – Paravola – posta sulla SS 117 con la Strada Comunale S.Onofrio è stata oggetto, nel corso dell'anno precedente, di un intervento strutturale di rifacimento e riqualificazione complessiva necessario per ripristinarne la viabilità e la sicurezza a tutela della collettività;
- la predetta arteria stradale presenta una conformazione e un manto di usura studiati e realizzati prevalentemente per la circolazione del traffico locale, urbano e leggero;
- la strada comunale citata costituisce l'unica o principale via di accesso per taluni residenti della zona;
- negli ultimi tempi si sta registrando un frequente ed eccessivo transito di mezzi pesanti e veicoli ad alto tonnellaggio;

CONSIDERATO che:

- la struttura della strada, per conformazione e tipologia del fondo stradale, non è idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche continue derivanti dal passaggio di veicoli di grande stazza;
- il transito dei suddetti mezzi pesanti sta già manifestando i suoi effetti dannosi che rischiano di compromettere in modo irreversibile la stabilità della carreggiata. Oltre a compromettere e vanificare l'investimento economico sostenuto dall'Ente per la manutenzione straordinaria, la situazione attuale rappresenta un concreto pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione dei residenti;
- il persistere del passaggio di tali mezzi compromette l'integrità strutturale dell'opera di recente rifacimento, vanificando gli investimenti pubblici sostenuti ed evidenziando il concreto rischio di un cedimento del sottofondo, con conseguente grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale e dei residenti;
- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), riconoscono agli enti proprietari della strada hanno il potere-dovere di limitare o vietare la circolazione di determinate categorie di veicoli per motivate esigenze di prevenzione degli infortuni e tutela del patrimonio stradale;

VISTA la nota registrata al protocollo generale dell'Ente al n.18026 del 23/07/2026, con la quale il responsabile UTC ing. Antonio Mazzone ha richiesto l'emissione ordinanza nel tratto di strada che collega l'intersezione – Paravola – posta sulla SS 117 con la Strada Comunale S. Onofrio. a partire dall'ingresso al fondo del sig. Alba A. fino all'incrocio con la strada comunale S.Onofrio;

VISTA la nota registrata al protocollo generale dell'Ente al n.18601 del 29/07/2026, con la quale diversi residenti della zona hanno segnalato il degrado e potenziale dissesto strutturale dell'aria viaria più volte citata, dovuto dal passaggio di mezzi pesanti con contestuale richiesta di ordinanza di divieto di transito ai veicoli con portata superiore a 35 quintali;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTI gli artt. 5 (comma 3), 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, con particolare riguardo ai poteri dei Comuni di limitare la circolazione di determinate categorie di veicoli per motivi di sicurezza, tutela del patrimonio stradale o incolumità pubblica;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO:

- necessario e urgente adottare un provvedimento limitativo del traffico per prevenire un ulteriore e irreparabile deterioramento dell'infrastruttura stradale;
- opportuno disporre il divieto permanente/temporaneo di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali (3,5 t), ad eccezione dei soli mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e dei servizi pubblici locali o espressamente autorizzati;

VISTA la determina Sindacale n.26/2026, con la quale il Sindaco ha nominato la dott.ssa Salvina Cifalà, Titolare di Elevata Qualificazione, responsabile del IV Settore;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art.7 D.P.R. n. 285 del 30.04. 1992 e regolamento di esecuzione;

VISTO l'ordinamento Enti locali della Regione Sicilia;

ORDINA

-Con decorrenza immediata (dalla data di installazione della relativa segnaletica stradale), l'istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO** per tutti i veicoli e complessi di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (35 q.li) sul tratto di strada che collega l'intersezione – Paravola – posta sulla SS 117 con la Strada Comunale S. Onofrio a partire dall'ingresso al fondo del sig. Alba Antonino fino all'incrocio con la strada comunale S.Onofrio;

- Sono esclusi dal presente divieto: Veicoli dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Protezione Civile e mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
- Mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani per il servizio svolto nel territorio comunale;
- Scuolabus e autobus adibiti al trasporto pubblico locale;
- Veicoli espressamente autorizzati dal Comando di Polizia Locale per comprovate ed inderogabili esigenze operative o di cantiere.

DISPONE

La messa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale verticalmente posizionata ai sensi del D.P.R. 495/1992 a cura del personale del IV Settore dell'Ente;

Demanda a chiunque spetta di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE

La pubblicazione sul sito all'albo on line ed in amministrazione trasparente nella apposita sezione.

La trasmissione agli uffici competenti e alle forze dell'ordine.

INFORMA

che la responsabile del procedimento è la Comandante della Polizia Locale dott.ssa Salvina Cifalà.

AVVERTE

- che avverso il seguente provvedimento, in caso di interesse diretto, è possibile ricorrere al TAR Catania entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

IL FUNZIONARIO DI E.Q.

CIFALA' SALVINA

IV SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE, CONTENZIOSO, TPL, SERVIZI DEMOGRAFICI

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica

dalla residenza municipale, 07-08-2026

IL FUNZIONARIO DI E.Q.

CIFALA' SALVINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii